

Città metropolitana di Torino

T.U. 11.12.1933 n. 1775, D.P.R. 18.2.1999 n. 238, D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i. - Domanda della Società Smat S.p.A. di concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea estratta da n. 8 sorgenti in Comune di Castelnuovo Nigra ad uso consumo umano tramite acquedotto.

(Pratica Prov. 025634 - Codice canone regionale TO15311)

Autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione delle acque che hanno assunto natura pubblica

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775, del D.P.R. 18.2.1999 n. 238 e del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 6794 in data 21.11.2025

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda pervenuta in data 2.11.2001 il Comune di Castelnuovo Nigra, ora Smat S.p.A. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato, richiedeva alla Provincia di Torino l'ottenimento della concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea ad uso consumo umano tramite acquedotto in misura di complessivi 11,5 litri/s massimi e 5,98 litri/s medi, cui corrisponde un volume medio annuo derivabile pari a 190.000 mc, complessivamente estratti da n. 8 sorgenti in Comune di Castelnuovo Nigra così identificate:
 - sorgente "Morletto", foglio n. 11 (z.c. B) - part. n. 336 – portata massima 1 l/s, volume 15.000 mc/anno;
 - sorgente "Fontana fredda", foglio n. 11 (z.c. B) - part. n. 46 – portata massima 1 l/s, volume 15.000 mc/anno;
 - sorgente "Canavis 1 sup.", foglio n. 25 (z.c. A) - part. n. 53 – portata massima 1 l/s, volume 15.000 mc/anno;
 - sorgente "Caset", foglio n. 23 (z.c. B) - part. n. 686 – portata massima 1 l/s, volume 15.000 mc/anno; sorgente "Canavis 2 inf. o Casellera", foglio n. 25 (z.c. A) - part. n. 166 – portata massima 1,5 l/s, volume 25.000 mc/anno;
 - sorgente "Petosa", foglio n. 17 (z.c. B) - part. n. 502 – portata massima 1 l/s, volume 20.000 mc/anno;
 - sorgente "Dolce", foglio n. 2 (z.c. A) - part. n. 134 – portata massima 2,5 l/s, volume 50.000 mc/anno;
 - sorgente "Ruse", foglio n. 25 (z.c. A) - part. n. 226 – portata massima 2,5 l/s, volume 35.000 mc/anno;
- ai sensi del citato D.P.G.R. 5.3.2001, n. 4/R e s.m.i., potevano presentare domanda di concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, e domanda di riconoscimento di antico diritto coloro che rientravano nelle ipotesi di cui all'art. 1 comma 3 del D.P.G.R. medesimo;
- ai sensi della Legge 26.2.2007 n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa", il termine entro cui fare valere, a pena di decadenza, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma

dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è stato prorogato fino al 31.12.2007; la domanda in parola risulta pertanto presentata nei termini prescritti;

- da controllo effettuato risulta che la domanda in parola non risulta ancora essere stata oggetto della regolarizzazione prevista a norma del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, mediante apposita autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione che, avviando il procedimento, prelude al rilascio della concessione definitiva;

Ritenuto necessario, stante quanto sopra, rilasciare la presente autorizzazione provvisoria, la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, costituisce avvio del procedimento per il rilascio della concessione definitiva;

Dato atto che:

- non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6/2023 del 14/02/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2023-2025, aggiornato con Deliberazione n.55/2023 del 21/12/2023 per gli anni 2024-2026.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visti: *omissis*

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di autorizzare in via provvisoria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., la Società Smat S.p.A. con sede legale a Torino, Corso XI Febbraio n. 14, C.F. e Partita IVA 07937540016, alla continuazione della derivazione d'acqua sotterranea ad uso consumo umano tramite acquedotto (*uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*), in misura di complessivi 11,5 litri/s massimi e 5,98 litri/s medi, cui corrisponde un volume medio annuo derivabile pari a 190.000 mc estratti da n. 8 sorgenti ubicate in Comune di Castelnuovo Nigra come descritte in premessa; l'autorizzazione si intende rilasciata nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, oltre che nei limiti e secondo le modalità dichiarate dal richiedente nella citata domanda datata 14.11.2002;

2) di assegnare, ai fini della riscossione del canone demaniale dovuto per l'uso dell'acqua, il codice utenza **TO15311** (n. pratica Prov. **025634**);

3) ai sensi della L.R. 9.8.1999 n. 22, recante le *“Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse all'uso dell'acqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88”* di comunicare, ai fini dell'identificazione nel Registro delle Opere di Captazione (R.O.C. - L.R. n. 22/99) delle 8 sorgenti, i codici identificativi univoci come di seguito riportati:

sorgente *“Morletto”*, codice univoco TO-S-01589;

sorgente *“Fontana fredda”*, codice univoco TO-S-01590;

sorgente *“Canavis 1 sup.”*, codice univoco TO-S-01591;

sorgente *“Caset”*, codice univoco TO-S-01592;

sorgente *“Canavis 2 inf. o Casellera”*, codice univoco TO-S-01593;

sorgente *“Petosa”*, codice univoco TO-S-01594;

sorgente *“Dolce”*, codice univoco TO-S-01595;

sorgente *“Ruse”*, codice univoco TO-S-01596;

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 comma 3 della L. 241/1990 e dell'art. 2 comma 4 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento sul

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale richiesta;

5) di trasmettere, entro trenta giorni dalla sua adozione, il presente provvedimento:

- alla Regione Piemonte Direzione Ambiente per quanto di competenza al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio;
- alla Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., al fine della acquisizione del parere inerente l'equilibrio del bilancio idrico ed agli effetti del documento allegato alla Direttiva Derivazioni *"Specificazioni e integrazioni riguardanti alcune modalità applicative"* per le domande presentate fino al 12/1/2016, dando atto che decorsi 40 giorni dalla richiesta il suddetto parere si intenderà reso in senso favorevole;
- al Comune di Castelnuovo Nigra ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R e s.m.i., per l'affissione dello stesso sull'Albo Pretorio per un periodo di trenta giorni, dando atto che entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine dell'affissione chiunque potrà presentare a questa Direzione opposizioni od osservazioni in merito alla domanda in parola;
- alla Società Smat SpA in qualità di richiedente;

6) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

7) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

(...omissis)